

Leasing finanziario

Leasing finanziario: ancora sulla tutela dell'utilizzatore

Tribunale di Cassino, Sez. I, 25 gennaio 2017 - Giudice Unico Napolano - V.B. c. C.L. Società per azioni e L.Coop.a.r.l.

In caso di mancata consegna del bene ovvero di rifiuto dell'utilizzatore di accusare in ricezione il bene, riscontrati vizi che ne inficino il valore o l'impiego del bene per l'uso convenuto, la società di leasing ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo al fornitore; sussistendone i presupposti poi è altresì obbligata all'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto di fornitura, al cui scioglimento segue, come effetto diretto ed automatico, il travolgimento anche del contratto di leasing.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19875 e, nel merito, Trib. Ivrea 26 marzo 2016, Trib. Vicenza 9 maggio 2016, Trib. Bologna 31 maggio 2016 e Trib. Parma 31 maggio 2016.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Il Tribunale (*omissis*)

Motivi della decisione

Va in via preliminare va decisa l'eccezione di parte convenuta di incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Firenze.

L'attore ha provato che il contratto di leasing venne sottoscritto nei locali dell'attrice, sul punto infatti il teste escusso all'udienza del 28 aprile 2015 ha dichiarato che il contratto fu sottoscritto alla presenza dell'amministratore dell'A. e di alcuni dipendenti del C.L. presso il ristorante dell'attrice, ma soprattutto la circostanza (che non è stata disconosciuta dalla controparte e che potrebbe anche essere data per provata per il principio di non contestazione *ex art. 105 c.p.c.*) è confermata dalla stessa copia del contratto di leasing prodotta dalla convenuta laddove ove allo spazio riservato alla sottoscrizione si scrive: "data e luogo" si legge in Villa Latina ristorante il Kakctus.

Tale circostanza, comporta, con riferimento al foro competente che, per le controversie aventi ad oggetto contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la competenza territoriale è individuata ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, giacché l'art. 46 esclude l'applicabilità ai medesimi delle sole norme di cui alla sezione I del capo I del titolo III del codice del consumo e non anche di quelle di cui alla sezione III cui esso accede (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 1875 del giorno 8 febbraio 2012), essendo competente il foro di residenza di parte attrice.

Ciò posto si rigetta l'eccezione di incompetenza del giudice adito.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si diranno.

In primis va esaminata la domanda di risoluzione del contratto di Leasing.

L'attore ha provato di non aver ricevuto la merce locata dal fornitore soc. L.

La convenuta C.L. ritiene di non essere responsabile di tale inadempimento *in primis* perché l'attrice aveva sottoscritto unitamente al contratto di leasing anche la dichiarazione di aver ricevuto i beni locati e di rinunciare ad eventuali vizi e/o difetti degli stessi potendo rivalersi nei confronti del fornitore.

Va però evidenziato che dalle epistole prodotte da parte attrice ne emerge quella del 6 febbraio 2012 ove il C.L. prende atto della mancata consegna della merce locata e si impegna a sollecitare il fornitore, sollecito che effettivamente viene eseguito in pari data (cfr. allegato 7 e 8 produzione attorea).

Inoltre la dichiarazione richiamata dalla difesa di parte convenuta è stata sottoscritta in pari data al contratto di leasing senza che tra i due documenti vi sia stata nessuna differenziazione. Le dichiarazioni in quest'ultima contenute fanno gravare esclusivamente sull'attrice il peso dell'inadempimento del fornitore in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza a cui devono essere improntati i rapporti contrattuali tra le parti.

Appare evidente che a fronte della mancata consegna dei beni sottoposti a locazione il convenuto C.L. non solo non potrà pretendere di percepire il canone di locazione e di essere manlevato da ogni responsabilità nei confronti della attrice. La convenuta società di leasing avrebbe dovuto dimostrare di aver almeno tentato di recuperare i beni acquistati dal fornitore per consegnarli all'utilizzatrice. Ciò non è emerso dall'istruttoria.

Si ricorda che il contratto di leasing secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente a cui aderisce anche questo giudice "il leasing finanziario realizzerebbe un'ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing in senso proprio e contratto di fornitura, venendo quest'ultimo concluso con lo scopo, noto al fornitore, di far conseguire all'utilizzatore il godimento ed eventualmente la disponibilità giuridica del bene compravenduto". Ritenuto provato per quanto sopra detto che il fornitore non ha consegnato i beni oggetto di locazione finanziaria alla attrice V.B., viene meno la finalità del contratto sottoscritto tra le parti e mancando pertanto la controprestazione viene meno anche il vincolo sinallagmatico e pertanto si dichiara risolto il contratto di locazione finanziaria n. 570706 sottoscritto tra le parti in Villa Latina in data 28 settembre 2010.

In tal senso si richiama e si fa proprio l'orientamento giurisprudenziale del 5 ottobre 2015 n. 19785, a mezzo del quale le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute, eliminando un contrasto giurisprudenziale, sulla tutela riconoscibile all'utilizzatore del bene in leasing in caso di vizi della cosa locata ed in particolare sull'esperibilità in via diretta dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, indipendentemente dall'esistenza di una clausola negoziale che lo legittimi a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Ed invero in precedenza si riteneva che "era, preclusa la possibilità per l'utilizzatore di opporre l'*exceptio inadimpleti contractus*, in relazione alla mancata consegna del bene ovvero alla consegna di un bene affetto da vizi della cosa che legittimerebbero il compratore all'esperienza delle azioni edilizie, per sospendere legittimamente il pagamento dei canoni di locazione ex art. 1460 c.c. Tanto in ragione del fatto che la società di leasing rimaneva sostanzialmente estranea alle trattative precontrattuali tra fornitore ed utilizzatore ed era elemento naturale del negozio di leasing l'esonero del locatore da ogni responsabilità in ordine all'adempimento o corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal fornitore, il cui rischio gravava in capo al solo utilizzatore."

Secondo gli Ermellini, "non vi sarebbe dubbio in ordine alla dimensione trilaterale della vicenda e sulla correttezza dell'interpretazione giuridica della stessa in termini di collegamento tra i due contratti, di vendita e di leasing, che mantengono tuttavia la loro autonomia, tranne che per le sole "interdipendenze che realmente condizionano l'attuazione dell'operazione economica". Rilevano che la prassi commerciale ha già in parte risolto il problema della tutelabilità dell'utilizzatore a fronte dell'inadempimento del fornitore, con la previsione, come contenuto standard dei contratti di leasing, di clausole di cessione all'utilizzatore dei diritti nascenti da responsabilità del fornitore." Ma rilevano gli Ermellini la causa del contratto è sempre lo scambio di un bene versus il corrispettivo di un prezzo. La correttezza di queste affermazioni troverebbe conforto, ad avviso dei Giudici di legittimità, proprio nella Convenzione di Ottawa 1988 sul leasing finanziario internazionale, ratificata nel 1993, e nel TUB 1993. Entrambe i testi legislativi citati per un verso non consentono

all'utilizzatore di agire per la risoluzione del contratto di fornitura direttamente nei confronti del fornitore; dall'altro, però, lo facoltizzano a richiedere in tal senso l'intervento del lessor, con sospensione automatica del pagamento dei canoni, contestualmente alla comunicazione della richiesta *de qua*. Effetto quest'ultimo previsto allo scopo di compulsare il lessor ad agire celermente a tutela dell'utilizzatore.

Aderiscono, pertanto, all'orientamento maggioritario che in giurisprudenza ritiene che l'utilizzatore possa agire in via diretta nei confronti del fornitore solo per l'ottenimento dell'adempimento o dell'esatto adempimento e del risarcimento danni connesso, mentre la risoluzione del contratto di fornitura e l'azione di riduzione del prezzo sarebbero subordinate alla espressa previsione di una clausola pattizia nel contratto di leasing, avente ad oggetto la cessione di tali diritti dalla società di leasing all'utilizzatore. Allora, ferma restando la tutela aquiliana ex art. 2043 c.c. nei confronti del fornitore, che con la propria condotta abbia determinato l'impossibilità per il lessee di ritrarre le utilità convenute con il contratto di leasing, le Sezioni Unite propugnano una soluzione innovativa, distinguendo due eventualità:

1. in caso di mancata consegna del bene ovvero di rifiuto dell'utilizzatore di accusare in ricezione il bene, riscontrati i vizi che ne inficino il valore o l'impiego del bene per l'uso convenuto, la società di leasing ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo al fornitore; sussistendone i presupposti, poi, è altresì obbligata all'esperienza dell'azione di risoluzione del contratto di fornitura, al cui scioglimento segue, come effetto diretto ed automatico, il travolgimento anche del contratto di leasing;

2. in caso di vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore, di cui l'utilizzatore si avveda dopo la sottoscrizione del verbale di accettazione della consegna, il lessee può agire direttamente nei confronti del fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene. Qualora ricorrano le condizioni legittimanti la risoluzione del contratto, invece, il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha l'obbligo ex artt. 2 Cost. e 1375 c.c., di agire nei confronti del fornitore per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, con i medesimi effetti di cui sopra.

In ogni caso, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni eventualmente pagati al concedente e da questi trattenuti, con una previsione contrattuale più ampia di quella prevista dall'art. 1458 comma 1 c.c. i contratti sinallagmatici con prestazioni periodiche.

Il caso che ci occupa può essere pienamente ricompreso nella prima ipotesi richiamata dalle Sezioni Unite e pertanto la società di leasing avrebbe dovuto sospendere i pagamenti sussistendone i presupposti, ed era altresì obbligata all'esperienza dell'azione di risoluzione del contratto di fornitura, al cui scioglimento segue, come

effetto diretto ed automatico, il travolgimento anche del contratto di leasing;

Ciò posto si dichiara risolto il contratto di locazione finanziaria n. 570706 sottoscritto in Villa Latina in data 28 settembre 2010 tra V.B. il C.L. s.p.a. e L. cooperativa a.r.

Ne consegue che la convenuta C.L. s.p.a. dovrà restituire i ratei versati quantificati in Euro 45.626,13 alla attrice V.B. oltre interessi e rivalutazione dalla data del 30 novembre 2011 (data della messa in mora c.f.r. allegato 4 produzione attorea) al soddisfo.

L'attrice ha anche provato di aver subito un danno dalla mancata consegna ed utilizzazione dei beni vedi dichiarazioni testimoniali in atti che può essere quantificata anche in via equitativa.

Pertanto la società L. coop. Ari dovrà risarcire il danno subito dall'attrice per la mancata utilizzazione dei beni oggetto di fornitura che in via equitativa si ritiene di poter quantificare in 6. 2500,00.

Segue la condanna di entrambi i convenuti in via solidale alle spese e competenze del giudizio che si liquidano come da separata sentenza.

IL COMMENTO

di Benedetta Tunesi

La pronuncia in esame, nell'affrontare la dibattuta questione della configurabilità nell'ambito dell'operazione di leasing finanziario di una tutela diretta dell'utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore, si inserisce nell'alveo giurisprudenziale, da ultimo avallato anche dalla Cass., SS.UU, con pronuncia 5 ottobre 2015, n. 19785, che, da un lato, limita l'esperibilità dell'azione risolutoria diretta del contratto di fornitura solo in presenza di clausole contrattuali di espresso trasferimento al *lessee* della posizione sostanziale (e dunque anche processuale) del concedente e, dall'altro lato, impone a quest'ultimo di "cooperare" con l'utilizzatore nella tutela dei diritti allo stesso indirettamente spettanti in forza del contratto di fornitura.

In assenza di clausole traslative di diritti "risolutori" del contratto di fornitura la regola generale della c.d. relatività del contratto (art. 1372 c.c.), in forza della quale è escluso che un contratto possa essere risolto su iniziativa di un soggetto che non ne è parte, non può essere infatti elusa e la tutela dell'utilizzatore non può che trovare fondamento in un principio di reciproca collaborazione tra utilizzatore e concedente, derivante a sua volta dal principio ancor più generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Il caso

V.B. acquista da L.Coop.a.r.l. merce per l'esercizio di attività di ristorazione tramite contratto di leasing concluso da M.I. S.p.A. e, a seguito della mancata consegna della merce locata e dell'inerzia della società concedente, cita in giudizio sia la fornitrice L.Coop.a.r.l. sia la finanziatrice M.I. S.p.A. svolgendo domanda di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per grave inadempimento di entrambe le convenute e chiedendo la condanna delle predette al risarcimento del danno subito consistente, quanto alla società finanziaria, nei ratei di locazione versati sino alla pronuncia risolutoria e, quanto alla società fornitrice, nel mancato godimento ed utilizzo della merce da liquidarsi in via equitativa.

Il Tribunale di Cassino, a seguito di istruttoria orale, accoglie *in toto* la domanda attorea, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione finanziaria per fatto e colpa della società concedente e condannando quest'ultima e la società fornitrice al risarcimento del danno nei termini indicati dall'attrice.

Nozioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio della questione è opportuno inquadrare e analizzare sinteticamente la struttura e la natura giuridica del contratto di leasing, tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'originaria atipicità dell'istituto.

Il leasing, nato ai inizi degli anni '50 dalla prassi contrattuale statunitense nel settore del trasporto ferroviario (1) e comparso nel nostro ordinamento

(1) Le prime società di *leasing* paiono in verità da collocare nell'epoca dei Babilonesi (1800 a.C.) o degli antichi Greci (370 a.C.) e avrebbero trovato terreno fertile nel settore delle miniere.

dopo circa un ventennio attraverso la traduzione in italiano di un contratto in lingua inglese (2), è stato definito da più interpreti come “*contratto sinallagmatico atipico ma socialmente tipico*” (3) e, inserito nella categoria dei cd. contratti di impresa, si distingue in prima battuta in leasing operativo e leasing finanziario.

Il leasing operativo ha struttura bilaterale e forma e sostanza pressoché locatizia, laddove il canone corrisponde al godimento effettivo del bene, tanto da essere *ab immemore* sussunto a tutti gli effetti nella disciplina di cui agli artt. 1571 ss. c.c. (4).

Il leasing finanziario è invece strutturato secondo uno schema negoziale che prevede la partecipazione di tre soggetti: il concedente finanziatore, il fornitore e l'utilizzatore finale del bene.

Quest'ultimo, interessato a disporre nell'immediato di un determinato bene ma senza voler sostenere gli oneri del relativo acquisto, incarica il concedente dell'acquisto, previa indicazione del fornitore da cui approvvigionarsi e delle caratteristiche del bene da acquistare.

Il concedente, una volta perfezionato l'acquisto con il fornitore, cede in godimento all'utilizzatore il bene - di cui mantiene formalmente la proprietà - in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito (cd. locazione finanziaria).

Con il leasing finanziario si assiste dunque a un doppio trasferimento di beni finalizzato al soddisfacimento di due diverse esigenze: da un lato la società di leasing che, in cambio della concessione del bene in godimento all'utilizzatore, incassa con cadenza regolare un corrispettivo (che consiste nel rimborso della somma anticipata dalla società concedente finanziatrice maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale investito) e, conservandone la

proprietà, si “pone al riparo” da eventuali insolvenze; dall'altro lato l'utilizzatore che, con un minimo sforzo economico protratto nel tempo, ha la possibilità di disporre immediatamente del bene desiderato e di riservare alla scadenza del contratto con il concedente la scelta se acquistarne o meno la proprietà (cd. opzione di riscatto) (5).

Si viene a realizzare, in altre parole, uno sdoppiamento tra una sorta di “proprietà fiduciaria in garanzia” in capo al concedente e un contrapposto vero e proprio “dominio utile” spettante all'utilizzatore.

Il contrasto giurisprudenziale

Sotto il profilo causale un primo filone interpretativo, che trae origine dalla sentenza della Cass., Sez. III civ., 16 maggio 1997, n. 4367 (6) e che è stato ripreso anche dalla giurisprudenza successiva, ha definito il leasing come mera operazione di finanziamento costituita da una duplicità di contratti tra loro nettamente distinti, scollegati e privi di uno scopo comune con una conseguente netta autonomia delle rispettive prestazioni e preclusione per l'utilizzatore sia di opporre al concedente eventuali inadempimenti del fornitore sia soprattutto di agire direttamente nei confronti di quest'ultimo per sollevare eccezioni dipendenti da un rapporto cui l'utilizzatore medesimo è estraneo.

Secondo tale inquadramento l'utilizzatore non può essere infatti destinatario delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura in quanto l'effetto traslativo della proprietà del bene è meramente eventuale e si realizza solo alla scadenza del contratto di leasing e solo in caso di esercizio del diritto di riscatto, allorché l'utilizzatore da detentore qualificato del bene ne diviene proprietario (7).

(2) La prima definizione di leasing si rinviene nell'art. 17, L. 2 maggio 1976, n. 183 (nell'ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno) ove le operazioni di locazione finanziaria vengono definite come “operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito”. La norma, ancorché abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, è ancor oggi un punto di riferimento in materia per gli interpreti, poiché, seppur limitato alla sola definizione dell'istituto, fotografa quella che era di fatto la tipologia di locazione finanziaria diffusasi in Italia agli inizi degli anni Settanta e rimasta tale fino ad oggi (M. La Torre, *Manuale della locazione finanziaria*, Milano, 2002, 115).

(3) M. Rabitti, *I contratti per l'impresa*, Bologna, 2012, 260 e A. Dalmartello, *Contratti di impresa*, in *Enc. giur.*, XI, Roma, 1988, 1.

(4) Nel leasing operativo un soggetto (detto produttore) produce un bene (di norma standardizzato) e lo concede in godimento a un altro soggetto (detto conduttore) per un determinato periodo di tempo (di solito inferiore alla vita economica del bene così da

poterne ipotizzare diverse e successive utilizzazioni), dietro pagamento di un canone periodico calcolato con criteri locativi e con assunzione da parte del conduttore dell'obbligo manutentivo. Alla scadenza del termine il conduttore restituisce il bene al produttore, essendo esclusa un'opzione di acquisto (A. Munari, *Leasing*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 2002, 656).

(5) Cass. 6 maggio 1986, n. 3023, in *Foro it.*, 1986, 7-8, 1819 ss., in *Riv. it. Leasing*, 1986, 347, con nota di O. Clarizia, in *Riv. it. leasing*, 1986, 347.

(6) Cass. 16 maggio 1997, n. 4367, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, 772 e Cass. 13 dicembre 1989, nn. 5569-5570-5571-5572-5573-5574-5575, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 741: “Il fornitore non si determina alla vendita in funzione del successivo contratto di leasing. Si è invece più semplicemente in presenza di due contratti, la cui relazione appare rilevante sotto il profilo economico” nonché Cass. 1° ottobre 2004, n. 19657, in questa *Rivista*, 2005, 5, 493, Cass. 27 luglio 2006, n. 17145, in *Corr. giur.*, 2007, 10, 1428, con nota di A.L. Pennetta nonché Cass. 12 gennaio 2011, n. 534, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 6, 1, 555, con nota di S. Nocera.

(7) Nel merito Trib. Monza 26 agosto 1991, in *Giur. mer.*, 1993, 1005.

Sulla scorta di tali premesse e tenuto conto del divieto di cui all'art. 81 c.p.c., che preclude a chi non ne è titolare di azionare in via giudiziaria un diritto altrui, all'utilizzatore spetterebbero quindi i soli diritti direttamente derivanti dal contratto (di finanziamento) concluso con il concedente, essendo il predetto utilizzatore esclusivamente parte di tale rapporto, e non anche quelli dipendenti dal contratto concluso tra fornitore e concedente, a lui non direttamente riconducibili (*res inter alios acta*).

Allinearsi a tale interpretazione significa precludere *in toto* all'utilizzatore ogni forma di tutela rispetto a inadempimenti e/o comportamenti del fornitore contrari a buona fede, nonostante sia proprio l'utilizzatore a godere del bene (formalmente) acquistato dal concedente, ad averne il possesso materiale, ad assumersi i relativi rischi, compreso il perimento, e ad essere di fatto l'unico soggetto realmente interessato alla corretta esecuzione del contratto di fornitura.

L'utilizzatore è, in altre parole, il solo che trarrebbe un qualche vantaggio e beneficio dall'esercizio dei diritti spettanti all'acquirente in forza del contratto di fornitura, vista l'indifferenza del concedente rispetto alle vicende che ineriscono il bene e, più in generale, il rapporto di fornitura, poiché a riguardo esonerato in via preventiva da ogni responsabilità dall'utilizzatore in forza delle cd. clausole di interversione del rischio (8).

Ed è proprio la finalità di proteggere chi ha il dominio utile sul bene che ha indotto dottrina e giurisprudenza a elaborare nuove teorie interpretative volte a "smussare" le rigidità del citato filone restrittivo e ad ampliare il novero dei diritti spettanti alla figura dell'utilizzatore.

Alla tesi di una funzione di mero finanziamento si è pertanto dapprima affiancata, a partire dalla pronuncia della Cass., Sez. II civ., 2 ottobre 1998, n. 9875,

una teoria che, ponendo l'attenzione sulla relazione iniziale tra venditore e futuro utilizzatore, ha qualificato il leasing come fattispecie a formazione progressiva ovvero come "*contratto plurilaterale unitario*" e da tale classificazione ha fatto discendere in capo all'utilizzatore la facoltà di esercitare ogni diritto ed esperire qualsiasi azione connessa al contratto di fornitura, compresa quella di risoluzione, con l'unica limitazione, ai fini dell'integrazione del litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., del necessario coinvolgimento del concedente.

Sotto il profilo della legittimazione i sostenitori della teoria della plurilateralità (9) hanno in sostanza tentato di ovviare alla stridente anomalia conseguente al concedere la facoltà di agire ex art. 1453 c.c. a chi è terzo rispetto al contratto di cui si invoca la risoluzione, prevedendo una sorta di litisconsorzio necessario nei confronti del concedente finanziatore, non potendo di fatto la posizione del predetto essere indifferente rispetto ai risvolti conseguenti a una domanda risolutoria (10).

Parallelamente alla tesi del contratto unitario plurilaterale - che ha suscitato da subito non poche critiche in dottrina (11) - si è poi sviluppata la teoria del cd. collegamento negoziale, che è invece basata sul presupposto che l'acquisto concluso dal concedente è volto all'unico scopo - noto al fornitore - di soddisfare l'interesse del (futuro) utilizzatore ad acquisire la disponibilità del bene e che tale interesse rappresenta la "causa concreta" dell'operazione negoziale: sussisterebbe pertanto un collegamento funzionale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, in virtù del quale la validità/invalidità di uno dei due contratti si rifletterebbe sull'altro in forma di reciproca interdipendenza, pur mantenendo ciascun negozio la propria individualità (c.d. "*simul stabunt simul cadent*") (12).

(8) Le clausole di interversione del rischio permettono alle parti di individuare il soggetto a carico del quale allocare il rischio contrattuale ovvero l'incertezza e il pericolo di conseguenze economiche negative in ordine allo svolgimento del rapporto contrattuale, cfr. Cass. 13 febbraio 2014, n. 3362, in questa *Rivista*, 2014, 4, 380.

(9) La teoria della plurilateralità si fonda sia sul presupposto che ognuno dei contraenti è consapevole di concludere un accordo con le altre parti interessate all'affare e assume volontariamente obblighi nei confronti delle predette (e da ciò scaturirebbe un fascio di obbligazioni incrociate idonee a vincolare ciascun contraente agli altri due), sia su una valutazione dell'importanza ed essenzialità della prestazione del fornitore, unica in grado di soddisfare l'interesse di tutte le parti coinvolte e senza la quale l'intera operazione negoziale non avrebbe ragione di esistere.

(10) Sostiene la tesi sul litisconsorzio necessario E. Nardi, *Risarcimento del danno da mancato godimento della cosa concessa in leasing*, in *Resp. civ.*, 2012, 292 ss.; vedasi anche Cass. 26 gennaio 2000, n. 854, Cass. 2 ottobre 1998, n. 9875 e Cass. 12

marzo 2004, n. 5125, in *Mass. Giust. civ.*, 2004 nonché Cass. 19 maggio 2006, n. 11776, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 5 e nel merito Trib. Milano 18 aprile 1988.

(11) Le criticità riscontrate possono essere così sintetizzate: difficoltà nell'individuare, nell'ottica delle obbligazioni incrociate, quelle assunte dall'utilizzatore verso il fornitore (G. Lener, *La qualificazione del leasing tra contratto plurilaterale e operazione giuridica*, in *Studium Iuris*, 2001, 1153, nt. 11); impossibilità di configurare contratti plurilaterali senza comunione di scopo (G. De Nova, *Il contratto di leasing*, Milano, 1995, 34); non plausibilità della qualificazione del rapporto iniziale tra venditore e utilizzatore in termini di accordo vincolante e non di trattativa (T. Ascarelli, *Contratto misto, negozio indiretto, "negotium mixtum cum donatione"*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, II, 464); criticità nell'individuare la causa fondante il contratto (V. Viti, *Leasing finanziario. Il collegamento negoziale e la tutela dell'utilizzatore*, in *Giur. it.*, 2016, 1, 33).

(12) Sono favorevoli alla tesi del collegamento negoziale R. Lener, *Leasing, collegamento negoziale ed azione diretta*

Secondo tale filone interpretativo la presenza di un collegamento tra i singoli contratti, ciascuno munito di propria ed autonoma causa (di scambio quello di compravendita e di finanziamento quello di leasing), impone una considerazione unitaria della fattispecie e permette di comprendere, nell'ottica del raggiungimento di un risultato economico finale condiviso, l'evidente coordinamento ed influenza che le parti, nei limiti di cui all'art. 1322 c.c., hanno voluto attribuire alle reciproche posizioni e vicende contrattuali.

Sul lato pratico il collegamento "tecnico" si realizza mediante apposite clausole di interconnessione inserite in entrambi i contratti e tese a chiarire la finalità sottostante il rapporto nei termini anzidetti (13), quali, a titolo esemplificativo, quelle che nel contratto di leasing obbligano il concedente ad acquistare un bene scelto dall'utilizzatore (anche mediante esplicito riferimento al contenuto del contratto di fornitura che l'utilizzatore dichiara di conoscere e approvare), ovvero quelle che nel contratto di fornitura impongono al fornitore di consegnare il bene direttamente all'utilizzatore e individuano in quest'ultimo il beneficiario delle prestazioni inerenti la produzione e messa a disposizione del bene in conformità con le prescrizioni contrattuali e di legge già definite nel contratto di leasing (14).

Sotto il profilo della titolarità attiva del rapporto la teoria del collegamento negoziale riconduce l'istituto giuridico in esame, senza snaturarne la causa, nell'ambito del mandato senza rappresentanza con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1705 c.c., tenuto conto che con la conclusione del contratto di fornitura ad opera della società di leasing si realizza verso il terzo contraente fornitore quella stessa scissione di posizioni propria dei contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza, laddove l'utilizzatore ricopre il ruolo del mandante e la società di leasing quello del mandatario (15).

Ne deriva che, in conseguenza dell'appropriazione da parte del mandante utilizzatore degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal mandatario concedente, il primo è legittimato a esercitare di fronte al terzo fornitore in via diretta (e non surrogatoria) i diritti sorti in capo al mandatario e derivanti dall'esecuzione del mandato, con l'unico limite di non arrecare pregiudizio ai diritti spettanti *ex contractu* al mandatario medesimo (16).

Il collegamento negoziale e l'operatività del disposto di cui all'art. 1705, comma 2, c.c. permetterebbe, in altre parole, al mandante utilizzatore, pur in assenza di una apposita clausola contrattuale e come conseguenza automatica del suo integrale sub-ingresso nella posizione contrattuale del mandatario concedente, di interpersi al predetto e di esercitare in nome proprio tutte quelle azioni finalizzate a ottenere l'adempimento delle prestazioni di cui al contratto di fornitura e il risarcimento del danno conseguentemente sofferto, con l'unico limite dell'assenza di una legittimazione sostanziale e processuale *ex art.* 1453 c.c., considerati gli effetti abnormi e pregiudizievoli che potrebbero derivare nella sfera giuridica del concedente da una domanda risolutoria (obbligo di restituzione del bene, perdita del lucro dell'operazione di finanziamento, etc.) (17).

Secondo tale orientamento i diritti che l'utilizzatore acquista con il possesso del bene trasferito al momento della conclusione del contratto tra fornitore e concedente restano quindi confinati ai soli casi di difettosità e di inadempimenti non eccedenti i limiti di cui all'art. 1455 c.c., mentre in linea generale e teorica la legittimazione a proporre la domanda *ex art.* 1453 c.c. rimane di competenza del solo concedente (18).

Una tale ricostruzione giuridica tiene conto sia, da un lato, dell'immediata attribuzione all'utilizzatore del godimento del bene sia, dall'altro lato, del mero intervento di sovvenzionamento svolto dal concedente e dell'indifferenza del predetto rispetto a tutti

dell'utilizzatore, in *Foro it.*, 1998, 3083; O. Clarizia, *La locazione finanziaria*, Torino, 1996, 194 ss. e sempre O. Clarizia, *I contratti nuovi*, in *Trattato diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 1999, 115 ss.; V. Barba, *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 791 ss.

(13) Da ultimo Trib. Vicenza, Sez. II, 9 maggio 2016, in *Massima Redazionale*, 2016.

(14) Nella pratica il collegamento è talvolta ancor più esaltato mediante una partecipazione diretta dell'utilizzatore al contratto tra concedente e fornitore, come avviene nel leasing immobiliare (L. 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. Legge di stabilità 2016).

(15) Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, in questa *Rivista*, 1999, 8-9, 803, con nota di Gerhart Ruvolo; Cass. 26 gennaio 2000, n. 854, in *Giur. it.*, 2000, 1136, con nota di G. Lener e Cass. 27 giugno 2006, n. 17145 nonché nel merito Trib. Milano, Sez. XII, 25 marzo 2015, n. 3943, in *DeJure*, 2015.

(16) In senso conforme si era espressa anche Cass. 27 luglio 2006, n. 17145, cit.

(17) A favore del collegamento negoziale in senso tecnico Cass. 25 maggio 2004, n. 10032; Cass. 5 agosto 2002, n. 11719, in *Foro it.*, 2002, I, 3316; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15762, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, 2593; Cass. 24 luglio 2000, n. 9665, in *Riv. dir. trib.*, 2001, II, 78; Cass. 30 marzo 2005, n. 6728, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 3 e, nel merito, Trib. Parma 31 maggio 2016.

(18) Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, Cass. 30 giugno 1998, n. 6412, Cass. 16 novembre 2007, n. 23794, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 6, 1, 733, con nota di Bacciardi, Cass. 12 gennaio 2011, n. 534, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 6, 1, 555, con nota di S. Nocera.

gli altri aspetti sostanziali connessi all'acquisto (scelta del bene, caratteristiche, conformit  e idoneit  all'uso pattuito, etc.).

Tale tesi trova conforto e viene sostanzialmente a coincidere anche con la disciplina sovranazionale di cui alla Convenzione di Ottawa 28 maggio 1988, a cui l'ordinamento italiano ha dato esecuzione con L. 14 luglio 1993, n. 259, che pone il concedente al centro dell'operazione - in quanto parte di entrambi i contratti - e preclude all'utilizzatore l'esperimento in via autonoma dell'azione di risoluzione (19).

In verit  anche la tesi del collegamento negoziale in senso tecnico funzionale ha sollevato una serie di rilievi critici (20), specie alla luce dell'orientamento che la giurisprudenza ha recentemente assunto in materia di mandato e che ha determinato la limitazione dell'ambito di applicazione del disposto di cui all'art. 1705, comma 2, c.c. ai soli diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con espressa esclusione di tutte le azioni (annullamento, risoluzione, rescissione e risarcimento) poste a tutela dei predetti diritti (21); il che impedisce di per s  di far discendere dal citato art. 1705, comma 2, c.c. la proponibilit  da parte dell'utilizzatore mandante anche della sola azione risarcitoria.

L'intervento delle Sezioni Unite

In un tale contesto dottrinale e giurisprudenziale   intervenuta, su richiesta della III Sezione civile (22), la pronuncia a Sezioni Unite della Cass. 5 ottobre 2015, n. 19785, espressamente richiamata e fatta propria dalla pronuncia del Tribunale di Cassino qui in esame, che ha affrontato (e risolto) la questione ancorandola a un'ineccepibile analisi delle caratteristiche precipue di un istituto che - non va

dimenticato - trova origine nella prassi mercantile e la cui qualificazione, secondo la prospettazione delle Sezioni Unite, dipende dal profilo di analisi adoperato.

Esaminato da un punto di vista soggettivo il leasing finanziario non pu  infatti che essere classificato come contratto trilaterale, in quanto coinvolge necessariamente tre soggetti (concedente, utilizzatore e fornitore), cos  come   indubbio che, da un punto di vista economico, i rapporti tra detti tre soggetti costituiscano un tutto unitario.

Nella risoluzione del noto contrasto le Sezioni Unite hanno per  ritenuto necessario spostare l'attenzione al profilo oggettivo e squisitamente giuridico dell'istituto e ad esito di un siffatto esame hanno sussunto il leasing finanziario nell'ambito dei contratti complessi, in quanto formato da due distinti negozi (l'uno di fornitura, l'altro di finanziamento), ciascuno dotato di una propria sostanziale autonomia e causa (il che permette una gestione separata dei rapporti secondo le rispettive funzioni), ma tra loro necessariamente collegati: la fornitura   infatti conclusa in funzione della successiva locazione e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene da concedere in godimento al conduttore.

Secondo le Sezioni Unite il collegamento caratterizzante il contratto di leasing finanziario non ha tuttavia, come sostenuto dalla precedente giurisprudenza (23), rilevanza giuridica - non   cio  tale da comportare che la patologia di un contratto si ripercuota anche sull'altro ("*simul stabunt simul cadent*") - ma stampo meramente economico e teleologico, poich  l'istituto in esame   privo di quell'elemento soggettivo, consistente nell'unicit  d'intento delle parti di coordinare i negozi per la realizzazione di uno scopo comune e autonomo

(19) L. 14 luglio 1993, n. 295, art. 10: "Gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall'utilizzatore come se egli stesso fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente. Tuttavia il fornitore non sar  responsabile nei confronti sia del concedente che dell'utilizzatore per il medesimo danno. Questo articolo non d  tuttavia diritto all'utilizzatore di risolvere o annullare il contratto di fornitura senza il consenso del concedente".

(20) C. Colombo, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999, 342; A. Fochesato, *Causa unitaria nell'ambito dell'operazione di leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: una svolta della Cassazione?*, in questa *Rivista*, 2007, 4, 378; E. Bacciardi, *Leasing finanziario: la Cassazione apre le porte della tutela dichiarativa dell'utilizzatore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 739.

(21) La pronuncia della Cass., SS.UU., 8 ottobre 2008, n. 24772, nel rimarcare la natura eccezionale della norma di cui all'art. 1705, comma 2, c.c. e le finalit  di tutela del mandante nonch  l'inequivocit  della espressione "*diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato*" che scaturiscono

direttamente dal rapporto obbligatorio posto in essere dal mandatario nell'esplicazione dell'attivit  per conto del mandante, ha escluso che, al di fuori dell'azione diretta al soddisfacimento di detti crediti, il mandante possa esperire contro il terzo le azioni da contratto e in particolare quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni; opinando diversamente la regola generale sancita dallo stesso art. 1705 c.c., resterebbe svuotata di contenuto, in *Corr. giur.*, 2009, 5, 699 e in *Obbl. e cont.*, 2009, 6, 513.

(22) La III Sezione civile, con ordinanza di remissione 4 agosto 2014, n. 17597, ha ritenuto opportuno un intervento chiarificatore e sistematico sulla problematica delle azioni direttamente esperibili dall'utilizzatore verso il venditore con specifica attenzione all'applicabilit  alla locazione finanziaria dei presupposti di cui all'art. 1705, comma 2, c.c.; cio  in quanto la pronuncia a Sezioni Unite 8 ottobre 2008, n. 24772 in materia di mandato senza rappresentanza - di cui alla nota precedente - ha negato *in toto* l'orientamento sino a quel momento formatosi in materia di leasing finanziario.

(23) Vedasi note *sub* nn. 12-14-15-16.

sotto il profilo causale, che permette la comunicabilità delle vicende di un negozio all'altro.

Le circostanze che sia l'utilizzatore a scegliere e a trattare con il fornitore e a ricevere la consegna del bene e che il fornitore sia consapevole che l'acquisto è fatto dal concedente in funzione dell'utilizzatore restano pertanto estranee alla struttura dei contratti costituenti l'operazione negoziale complessivamente considerata e non sono in grado di mutarne la causa. Vi è, in altre parole, una sostanziale diversità degli interessi delle parti coinvolte: la volontà negoziale del fornitore si direziona infatti verso la commercializzazione del bene e si forma a prescindere dalla successiva locazione del bene dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario e la causa sottostante il contratto tra fornitore e concedente resta solo quella propria di cui agli artt. 1490 ss. c.c., ossia il trasferimento del bene a fronte del pagamento del prezzo, tanto che il fornitore, una volta consegnato il bene all'utilizzatore, esce di scena, poiché indifferente rispetto alle vicende derivanti dal contratto tra concedente e utilizzatore. Il concedente, dal canto suo, ancorché parte di entrambi i contratti, è invece di fatto estraneo a componenti essenziali del rapporto di fornitura, quali la scelta del bene e la consegna.

Di contro l'unico portatore di uno scopo comune all'intera operazione è l'utilizzatore, che ha un interesse precipuo al futuro godimento del bene oggetto della locazione finanziaria, ed è proprio nel soddisfacimento di tale interesse che le Sezioni Unite hanno ravvisato il nesso di dipendenza economica teleologica tra i singoli contratti costituenti l'operazione negoziale di "leasing finanziario"; nesso che poi nella pratica si realizza mediante l'inserimento in entrambi i negozi di apposite clausole, che permettono di configurare il contratto di fornitura come produttivo di (alcuni) effetti obbligatori a favore del terzo utilizzatore che possono giungere sino ad attuare di fatto il trasferimento in capo all'utilizzatore della posizione sostanziale del concedente nel contratto di fornitura (24).

Il solo collegamento negoziale creato di volta in volta dalle parti mediante clausole *ad hoc* costituisce pertanto, secondo le Sezioni Unite, il titolo legittimante

l'esperibilità da parte dell'utilizzatore di azioni e rimedi derivanti dal contratto di fornitura, venendo così meno la necessità di ricorrere all'"escamotage" del mandato implicito e all'applicazione della disciplina di cui art. 1705, comma 2, c.c., da cui la S.C. si svincola in toto.

In assenza, però, di specifiche clausole di trasferimento le stesse Sezioni Unite concludono per l'impossibilità di eludere la regola generale della relatività del contratto (art. 1372 c.c.) con conseguente netta scissione tra rischi operativi e rischi finanziari sottesi all'operazione negoziale complessivamente valutata e preclusione per l'utilizzatore del rimedio di cui agli artt. 1453-1455 c.c. relativamente al contratto di fornitura.

In tale ipotesi la tutela dell'utilizzatore resta ancorata, secondo le Sezioni Unite, in via diretta al solo ambito risarcitorio in forza dell'anzidetto collegamento (25) e indirettamente, specie per quanto attiene la domanda risolutoria, ai principi "integrativi" di correttezza e buona fede sottesi *ex artt.* 1175-1375 c.c. a ogni forma contrattuale nonché a quegli obblighi di solidarietà e protezione del "debole" utilizzatore che impongono alla società concedente di cooperare ed agire - in forza non di una semplice facoltà, ma di un dovere giuridico vero e proprio che trova fondamento nell'art. 2 Cost. - nei confronti del fornitore con indiscutibili conseguenze dirette e automatiche, in termini sia giuridici che economici, sul collegato contratto di locazione finanziaria (26).

Il concedente, reso edotto dall'utilizzatore della mancata consegna/accettazione del bene ovvero della presenza, anche successiva alla consegna, di vizi che lo rendono inidoneo all'uso pattuito e ne diminuiscono il valore, ha infatti l'obbligo di sospendere, se ancora non eseguito, il pagamento del prezzo in favore del fornitore e di domandarne la riduzione ovvero, se ne ricorrono i presupposti (art. 1455 c.c.), di agire nei confronti del fornitore medesimo per ottenere la risoluzione del contratto di fornitura, a cui farà necessariamente seguito, in ragione dell'anzidetto collegamento negoziale, la risoluzione anche del contratto di leasing *ex art.* 1526 c.c.

(24) In tema di leasing immobiliare la recente prassi mercantile riproduce una simile ricostruzione facendo intervenire nel contratto di fornitura tra fornitore e concedente anche l'utilizzatore, che viene così legittimato all'esperimento di qualsivoglia azione diretta verso il fornitore, previa informativa al concedente (L. 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. Legge di stabilità).

(25) La responsabilità risarcitoria "diretta" del fornitore verso l'utilizzatore incide sul solo profilo di godimento del bene, non inerisce la struttura intrinseca del contratto di

fornitura e viene fatta risalire in via generale alla lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore, che è terzo rispetto al contratto di locazione finanziaria, e il danno risarcibile è comprensivo dei canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato.

(26) Sulla buona fede come fonte integrativa del rapporto contrattuale Di Majo, *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967 e Bianca, *La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 213.

La posizione delineata dalle Sezioni Unite ha il pregio di allinearsi perfettamente al quadro normativo delineato dal T.U. in materia bancaria e creditizia: l'art. 125 *quiquies*, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 in materia di contratti di credito collegati consente infatti espressamente all'utilizzatore, in caso di inadempimento del fornitore, non di agire direttamente nei confronti del fornitore, ma di chiedere al concedente/finanziatore di attivarsi per la risoluzione del contratto con contestuale sospensione del pagamento delle rate di canone (27).

Un siffatto taglio interpretativo   tuttavia incompleto poich  non affronta n  considera le conseguenze derivanti dal mancato esperimento da parte del concedente dei rimedi giudiziali a tutela dell'utilizzatore, ovvero dall'omesso assolvimento da parte del primo degli obblighi di cui all'artt. 1175-1375 c.c.: se alla consegna del bene - quando prevista per contratto prima del pagamento del prezzo- il concedente, non avendo ancora versato il corrispettivo al fornitore, pu  infatti, con ogni probabilit , avere un attuale e concreto interesse a farsi portavoce delle rimostranze dell'utilizzatore e parte attiva dei relativi rimedi giudiziali, detto interesse   senz'altro destinato a scemare dopo la consegna del bene e soprattutto dopo l'adempimento della prestazione di cui all'art. 1498 c.c., con evidenti ripercussioni nella sfera giuridica dell'utilizzatore.

Il dopo Sezioni Unite

La giurisprudenza di merito successiva alle Sezioni Unite (28), e da ultimo la pronuncia in esame, ravvisando l'anzidetta lacuna nell'applicazione concreta del principio dettato dalla S.C., nel silenzio della legge, ha tentato di supplirvi riconoscendo all'utilizzatore, in caso di violazione da parte del concedente dell'obbligo di cui agli artt. 1375-1175 c.c. e dunque di omessa sospensione del pagamento del corrispettivo ed esperimento dei rimedi risolutivi

verso il fornitore, un diritto verso il concedente medesimo che si pu  spingere sino alla richiesta di risoluzione del contratto di locazione finanziaria; fermo restando in ogni caso la facolt  per l'utilizzatore di agire in via risarcitoria direttamente nei confronti del fornitore in forza dell'anzidetto collegamento teleologico tra contratto di fornitura e contratto di locazione finanziaria.

In conclusione e in sintesi, sebbene sia impossibile standardizzare forme, strutture e interessi forgiati dalla prassi mercantile in materia e l'esame del sistema di tutele ed azioni non possa prescindere da una valutazione delle singole clausole contrattuali al fine di comprendere appieno l'assetto degli interessi meritevoli di tutela e la causa sottesa all'operazione negoziale complessivamente considerata, nell'ambito dell'operazione negoziale di leasing finanziario la posizione dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del fornitore, pu  assumere una duplice sfaccettatura.

L'utilizzatore ha sempre azione diretta nei confronti del fornitore per ottenere l'esatto adempimento e il risarcimento del danno, mentre   legittimato a proporre domanda risolutoria del contratto di fornitura solo in presenza di clausole inserite in entrambi i contratti (di fornitura e di locazione finanziaria) di trasferimento a suo favore della posizione sostanziale e processuale del concedente.

Una siffatta soluzione, a parere di chi scrive, ha il pregio di salvaguardare formalmente e in maniera piena la titolarit  del diritto di propriet  sul bene, a cui solo il concedente pu  decidere di rinunciare, nonch  le clausole di inversione del rischio.

In assenza di clausole di trasferimento della facolt  ex art. 1453 c.c., l'utilizzatore ha invece diritto di pretendere, in forza del disposto di cui agli artt. 1175-1375 c.c., che sia il concedente a esperire il rimedio risolutivo nei confronti del fornitore e, in caso di inadempimento del concedente a tale obbligo, ha diritto di agire nei confronti del predetto sia in via

(27) Art. 125 *quiquies* (articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Capo II; v. anche art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 141/2010) - Inadempimento del fornitore: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gi  pagate, nonch  ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gi  versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il

diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, pu  chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalit  e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito".

(28) Trib. Ivrea 26 marzo 2016, Trib. Vicenza 9 maggio 2016, Trib. Bologna 31 maggio 2016 e Trib. Parma 31 maggio 2016, in *Massimario Redazionale*, 2016.

risarcitoria sia, se ne ricorrono i presupposti, per richiedere la risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

La lacuna della tutela dell'utilizzatore verso il fornitore viene in tal modo colmata, facendo prevalere un criterio di giustizia sostanziale sull'autonomia contrattuale (29) e imponendo al concedente l'obbligo di attivarsi per la risoluzione del contratto di fornitura (e quindi di leasing), così traslando l'interesse economico sottostante dall'utilizzatore al concedente e

riallineandolo con la configurazione dei rapporti giuridici originari.

In proposito ci si domanda però se un tale sacrificio imposto al concedente sia accettabile e se detto obbligo di attivarsi a fini risolutori incida davvero, come parrebbe *prima facie*, sul solo momento esecutivo del contratto e se non alteri invece di fatto il contenuto precostituito del rapporto, assumendo la funzione di deroga tipizzata alla clausola di inversione del rischio contrattuale.

(29) Baraldi, *Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale*, in *Contr. e impr.*, II, 2007, 500 ss. e Galgano, *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, *ivi*, 2000, 925 ss.